

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle Sig.re Barbara Di Marzio ed Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

- **INIBIZIONE FINO AL 31.1.2017 AL SIG. BASILE DAMIANO,**

INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE, WOMAN NAPOLI C5S/FUTSAL TERNANA DEL 20.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 435 del 22.1.2014)

La C.G.F., sentito l'arbitro Gramegna respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A5 AVVERSO DECISIONI MERITO

GARA FUTSAL POTENZA/SHAOLIN SOCCER DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 442 del 23.1.2014)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Potenza Calcio a 5 di Potenza annulla la delibera impugnata, e, per l'effetto, dispone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 4 e 37, comma 4, C.G.S. la ripetizione della gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. MARRACCINI JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA STELLA AZZURRA/S.ZACCARIA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 57 del 5.2.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Marraccini Jessica riduce la sanzione della squalifica inflittale a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 17 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete